Conto corrente con la Posta **Anno 88° — Numero 100**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 maggio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

AVVISI DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

L'on. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza Dimitri Bratanoff, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo provvisorio dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica popolare di Bulgaria.

Roma, li 21 aprile 1947

(2021)

L'on. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 12,30, in udienza solenne, Sua Eccellenza Stefano Kertész, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo provvisorio dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica di Ungheria.

Roma, li 21 aprile 1947

(2022)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 ottobre 1946, n. 771.

Riduzione del Consolato generale di 1ª categoria in Filadelfia a Consolato di 1ª categoria; elevazione del Consolato di 1ª categoria in Saint Louis a Consolato di 1ª categoria e riduzione dei Consolati di 1ª categoria in Denver, in Los Angeles e in Seattle a Vice consolati di 1ª categoria.

N. 771. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, con effetto dal 1° ottobre 1946, il Consolato generale di 1ª categoria in Filadelfia viene ridotto a Consolato di 1ª categoria, il Vice consolato di 1ª categoria in Saint Louis viene elevato a Consolato di 1ª categoria, il Consolato di 1ª categoria in Denver viene ridotto a Vice consolato di 1ª categoria, il Consolato di 1ª categoria in Los Angeles viene ridotto a Vice consolato di 1ª categoria e il Consolato di 1ª categoria in Seattle viene ridotto a Vice consolato di 1ª categoria.

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 ottobre 1946, n. 772.

Riduzione del Vice consolato di 1ª categoria in San Gallo ad Agenzia consolare.

N. 772. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, dal 1° agosto 1944 viene sanzionata la riduzione del Vice consolato di 1ª categoria in San Gallo ad Agenzia consolare.

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 773.

Erezione in ente morale della Fondazione Ninetto Melli, con sede in San Pietro Vernotico (Brindisi).

N. 773. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione Ninetto Melli, con sede in San Pietro Vernotico (Brindisi), viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 24 dicembre 1946, n. 774.

Erezione in ente morale del « Centro nazionale per la formazione di mano d'opera agricola specializzata ».

N. 774. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 dicembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il « Centro nazionale per la formazione di mano d'opera agricola specializzata » viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1947

RELAZIONE e DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1947.

Proroga del termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roma.

AL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

I poteri del Commissario straordinario al comune di Roma, nominato con decreto della S.V.I. del 1° gennaio c. a., verranno a scadere dopo tre mesi dall'insediamento, che ebbe luogo il 7 gennaio del predetto mese.

Senonchè, essendo ancora in corso l'aggiornamento delle liste, disposto dal decreto legislativo 17 dicembre 1946, n. 430, che consentirà l'ammissione all'esercizio del diritto elettorale di un rilevante contingente di nuovi elettori, il Governo, pur avendo motivo di prevedere che le relative operazioni saranno ultimate in breve termine, non ha ritenuto di autorizzare la convocazione dei comizi prima del compimento delle operazioni stesse per dar modo al Comune, una volta approvate le nuove liste generali e sezionali, di adempiere con la necessaria regolarità alle importanti incombenze demandategli dall'art. 22 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946 u. s.

In considerazione di ciò, si rende opportuno prorogare per altri tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

A ciò viene provveduto con l'unito decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S.V.I.

Il Ministro SCELBA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Sulla proposta del Ministro per l'interno,

Visto il proprio decreto in data 1° gennaio 1947, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Roma;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, numero 148, e il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roma è prorogato di tre mesi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1947

DE NICOLA

SCELBA

(1997)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1947.

Conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Soleminis, Mores, Uri e Ittiri.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Benedetto Corona fu Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Soleminis (Cagliari).

Il sig. Antonio Maria Carta fu Salvatore è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mores (Sassari).

Il sig. Francesco Murru fu Giovanni è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Uri (Sassari).

Il sig. Giovanni Tala fu Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ittiri (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1947

p. *Il Ministro per le finanze e per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1825)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1947.

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corleone (Palermo).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo;

Decreta:

Il sig. Restivo Leoluca fu Liborio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corleone, in provincia di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1947

p. *Il Ministro per le finanze e per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1828)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1947.

Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Oniferi, Benetutti, Orosei e Dorgali.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari,

Decreta:

Il sig. Antonio Maria Lostia fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oniferi (Nuoro).

Il sig. Giovanni Cocco Bitti fu Antonio Giuseppe è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Benetutti (Sassari).

Il sig. Giovanni Maria Cabras fu Giovanni Battista è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orosei (Nuoro).

Il rag. Giuseppe Secci Gisellu fu Giovanni Maria è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Dorgali (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1947

p. *Il Ministro per le finanze e per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1826)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1947.

Nomina o conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Casacalenda e di Montalbano Jonico.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Giovanni Pietrantonio fu Pasquale è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Casacalenda (Campobasso).

Il sig. Gennaro Silletti fu Domenico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montalbano Jonico (Matera).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1947

p. *Il Ministro per le finanze e per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1827)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1947.

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castrovillari (Cosenza).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la proposta formulata dal Banco di Napoli, sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Napoleone D'Alessandria fu Giuliano è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castrovillari, in provincia di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1947

p. *Il Ministro per le finanze e per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(1823)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1947.

Approvazione dell'elenco redatto dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Aosta per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 novembre 1941, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le località indicate nell'annesso elenco situate nel comune di Ivrea;

Riconosciuto che gli immobili cennati presentano cospicui caratteri di bellezza naturale;

Considerato, infine, che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi nell'albo del comune di Ivrea, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchesia;

Decreta:

Gli immobili indicati nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Aosta per la tutela delle bellezze naturali hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1929, n. 1497, e sono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con l'elenco redatto dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta, nel quale sono indicati i dati sotto i quali gli immobili in questione figurano riportati in catasto.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo della Sovrintendenza ai monumenti di Torino, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Ivrea.

Altra copia, con la planimetria, sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Sovrintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 3 aprile 1947

Il Ministro: GONELLA

Verbale della adunanza tenutasi il giorno 27 novembre 1941 dalla Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Aosta nel territorio della città di Ivrea.

Previa apposita convocazione, il giorno 27 novembre 1941, alle ore 16, nella città di Ivrea ha avuto luogo una riunione della Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Aosta, allo scopo di esaminare questioni inerenti alle bellezze naturali di Ivrea.

Alla riunione sono intervenuti:

l'avv. Giorgio Anselmi, senatore del regno, presidente della Commissione;

il cav. uff. arch. Vittorio Mesturino, soprintendente ai monumenti del Piemonte, vice presidente;

il gen. comm. Giorgio Montù, podestà di Ivrea;

il cav. Fausto Guollet, rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;
l'ing. Gigliotto Emilio, ingegnere capo Ufficio tecnico comunale di Ivrea.

Assisteva in qualità di segretario il vice ingegnere capo dell'Amministrazione provinciale di Aosta ing. Fiorio Trono Bernardo.

La Commissione previo effettuato sopraluogo, ha, all'unanimità, rilevato:

1) l'interesse estetico dell'isolotto sito nell'alveo del fiume Dora Baltea in Ivrea in prossimità delle opere di presa del canale Naviglia e, pertanto, ha posto il vincolo assoluto pel taglio e per lo scalvo delle piante che sorgono sullo stesso isolotto;

2) l'opportunità, di mantenere in sito le esistenti piante lungo la sponda destra del fiume Dora corrente dalla testata a monte della diga di derivazione delle acque del canale Naviglia agli stabilimenti per la fabbricazione della seta artificiale ed ha posto il vincolo assoluto al taglio e scalvo delle piante medesime;

3) l'opportunità di conservare in sito gli alberi prospicienti il fronte principale sud del « Castello delle IV Torri » di Ivrea, ponendovi il vincolo assoluto per taglio e scalvo.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il segretario FIORIO TRONO BERNARDO — *Il presidente* G. ANSELMI

In considerazione di quanto sopra esposto si elencano i terreni che a norma del n. 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dovranno essere posti sotto il vincolo della legge stessa:

1) isolotto, sito nell'alveo del fiume Dora di proprietà del Demanio dello Stato — canale Cavour — distinto in mappa al n. 20, foglio XLV, comune di Ivrea;

2) le piantagioni esistenti lungo la sponda destra della Dora fra l'incile dello sbarramento del Naviglio di Ivrea e la fabbrica di fibre tessili artificiali, su terreno di proprietà di Durando Antonio e Ida fu Luigi; terreno distinto in mappa ai numeri 70, 8, 37, foglio XLVI, comune di Ivrea;

3) area alberata di fronte al castello di Ivrea, suolo pubblico in catasto distinto « Piazza Castello », lettere *y-y*, foglio XXXIV.

(2026) *Il soprintendente*: VITTORIO MESTURINO

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1947.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, pubblicato il 15 gennaio 1939, fascicolo n. 194, allegato n. 1489;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Bari, è ricostituita come segue:

Pedote Antonio, Pietroforte Aldo, Mastromattei Francesco, in rappresentanza degli industriali,

Masiello Giacomo, Di Giesi Raffaele, Pansini Antonio, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 4 aprile 1947

(1843) *Il Ministro*: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1947.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, pubblicato il 15 gennaio 1939, fascicolo n. 194, allegato n. 1489;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Sassari, è ricostituita come segue:

Dalmasso Giuseppe, Duner G. Battista, Figus Terzilio, in rappresentanza degli industriali;

Scanu Oreste, Casula Augusto, De Giovanni Palmiro, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 4 aprile 1947

(1842) *Il Ministro*: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1947.

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « La Direttissima », con sede in Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale in data 14 luglio 1939, con il quale la Società anonima cooperativa « La Direttissima », con sede in Bologna, fu sciolta ad ogni effetto di legge senza la nomina del liquidatore non essendo allora risultati rapporti patrimoniali da definire;

Vista l'istanza della signora Maddalena Abbondanza, vedova del sig. Enrico Massari, socio della cooperativa, con la quale si prospetta la necessità che sia nominato un liquidatore per la Società stessa per la definizione di pendenze tuttora in corso;

Visto il parere favorevole del Prefetto di Bologna espresso con nota in data 18 marzo 1947, a conferma di quanto prospettato a questo Ministero dalla predetta signora Abbondanza;

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Decreta:

Il sig. dott. Giuseppe Pascucci è nominato liquidatore della Società anonima cooperativa « La Direttissima », con sede in Bologna, con il compito di definire le pendenze in corso.

Il compenso dovuto al liquidatore sarà a carico del bilancio della cooperativa, e sarà determinato al termine della liquidazione, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 5 aprile 1947

(1889) *Il Ministro*: ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1947.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una assicurazione sulla vita, presentati dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alla assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in rate trimestrali posticipate, presentati dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

Art. 2.

La predetta Società è inoltre autorizzata ad applicare ai tassi di premio di cui all'art. 1 l'aumento del quattro per cento previsto dal decreto Ministeriale 16 giugno 1945.

Roma, addì 5 aprile 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1905)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1947.

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca cattolica piccolo credito « Aurora », con sede in Caltanissetta.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 5 settembre 1939 che revocò l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cattolica piccolo credito « Aurora », anonima cooperativa con sede in Caltanissetta, e mise in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge sopracitato;

Visto il decreto in data 30 ottobre 1944, con il quale il cav. rag. Salvatore Amari fu Gioacchino venne nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è deceduto e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Pasquale Sillitti fu Angelo è nominato commissario liquidatore della Banca cattolica piccolo credito « Aurora », anonima cooperativa avente sede in Caltanissetta, in sostituzione del cav. rag. Salvatore Amari fu Gioacchino, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(1834)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1947.

Apertura di varie dipendenze in provincia di Pisa della Cassa di risparmio di Volterra.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro,

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Larderello ed in Serrazzano (frazioni del comune di Pomarance), in Legoli (frazione del comune di Peccioli), in Montescudajo, ed in Ponteginori (frazione del comune di Montecatini in Val di Cecina), tutte in provincia di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2025)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1947.

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Avellino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Avellino, approvato con regio decreto 18 novembre 1900 ed il primo e secondo elenco suppletivo approvati rispettivamente con decreto luogotenenziale 24 marzo 1918 e decreto reale 21 dicembre 1933, n. 79;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1937, n. 7459, col quale venne pubblicato lo schema del terzo elenco suppletivo di detta Provincia;

Visto lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Avellino, compilato da quell'Ufficio del genio civile;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, numero 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema del quarto elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Prefettura di Avellino;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di quarto elenco suppletivo nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Avellino;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, come nel Foglio annunzi legali e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato a produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Avellino è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 aprile 1947

Il Ministro: SERENI

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Avellino

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
165 *bis*	Torrente Sant'Angelo Tronco superiore	Fiume Ofanto	Sant'Angelo dei Lombardi Morra De Santis	Dall'opificio Biondi-Morra fino alle sorgenti proprie e dei torrenti San Bartolomeo e dalle Macchie e loro confluenze minori
31 *bis*	Vallone Macchione (tronco superiore)	Fiume Ufita	Castelbaronia	Da km. 2,5 dallo sbocco fino alle sorgenti Acquara, Tufara, Molinello incluse.

(1999)

Il Ministro: SERENI

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1947.

Autorizzazione alla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, ad elevare il capitale massimo assicurabile con contratti di assicurazione senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare il capitale massimo assicurabile con contratti di assicurazione senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore;

Decreta:

La Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, è autorizzata ad elevare, nelle seguenti misure e per le seguenti tariffe, il capitale massimo assicurabile con contratti di assicurazione senza visita medica:

da L. 100.000 a L. 125.000 per la tariffa Iu (vita intera a premio unico) e per la durata da 40 a 50 anni della tariffa XII (mista a premio unico);

da L. 100.000 a L. 150.000, 200.000, 250.000, 300.000 rispettivamente per le durate da 20 a 39 anni, da 15 a 19 anni, da 10 a 14 anni e da 5 a 9 anni della tariffa XII (mista a premio unico).

Roma, addì 12 aprile 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(1907)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1947.

Proroga dei poteri del commissario dell'Ente Cooperativo Industria Lavorazione Vinacce « E.C.I.L.V. », con sede in Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1947, con il quale i poteri attribuiti all'ing. Lorenzo Manfredini, quale commissario dell'Ente Cooperativo Industria Lavorazione Vinacce « E.C.I.L.V. », con sede in Modena, furono prorogati fino al 15 aprile 1947;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente il periodo di straordinaria gestione del predetto Ente;

Visto l'art. 12 del regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1376;

Decreta:

I poteri conferiti all'ing. Lorenzo Manfredini, commissario dell'Ente Cooperativo Industria Lavorazione Vinacce « E.C.I.L.V. », con sede in Modena, sono prorogati dal 16 aprile al 15 ottobre 1947.

Roma, addì 15 aprile 1947

Il Ministro: ROMITA

(2003)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Faenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale 28 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Faenza (Ravenna), di un mutuo di L. 7.500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(1983)

Autorizzazione al comune di Supino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Supino (Frosinone), di un mutuo di L. 430.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1869)

Autorizzazione al comune di Galatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 15 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Galatone (Lecce), di un mutuo di L. 1.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1870)

Autorizzazione al comune di Tropea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Tropea (Catanzaro), di un mutuo di L. 500.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1871)

Autorizzazione al comune di Russi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 3 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Russi (Ravenna), di un mutuo di L. 1.225.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1872)

Autorizzazione al comune di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Augusta (Siracusa), di un mutuo di L. 520.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1873)

Autorizzazione al comune di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 23 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Erice (Trapani), di un mutuo di L. 2.110.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1874)

Autorizzazione al comune di Schio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 28 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Schio (Vicenza), di un mutuo di L. 2.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1875)

Autorizzazione al comune di Lissone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Lissone (Milano), di un mutuo di L. 1.225.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1876)

Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Maddaloni (Caserta), di un mutuo di L. 5.126.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1877)

Autorizzazione al comune di Cassano Jonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 28 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Cassano Jonio (Cosenza), di un mutuo di L. 950.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1878)

Autorizzazione al comune di Lecco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 gennaio 1947, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Lecco (Como), di un mutuo di L. 14.320.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1879)

Autorizzazione al comune di Motta San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 dicembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Motta San Giovanni (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 910.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(1880)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario straordinario del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Margorabbia, con sede in Luino.

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 3 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1947, al registro n. 9, foglio n. 308, è stato confermato lo scioglimento dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Margorabbia, con sede in Luino, e il dott. ing. Raffaele Stazi è stato nominato commissario straordinario del predetto Consorzio, con i poteri di tutti gli organi consorziali, compresi quelli dell'assemblea.

(1940)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(Unica pubblicazione)

Diffida per distruzione di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Si notifica che ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, è stata denunziata la distruzione dei seguenti titoli nominativi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Capitale nominale
B.T.N.4% (1951-II) Serie A-7	21	Cassa scolastica della regia Scuola secondaria di avviamento professionale « Vittorio Veneto », in Palermo	2.000 —
B. T. N. 5% (1951) Serie 51	288	Saitta Giovanna fu Vincenzo, moglie di Saitta Giuseppe, dom. a Messina, vincolata per dote	500 —
Id. Serie 60	198	Come sopra	20.000 —
Id. Serie 63	162	Come sopra	20.000 —
Id. Serie 48	231	Persico Leonardo fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Bellano Francesca, dom. in Caltagirone	500 —
Id. Serie 49	265	Come sopra	3.000 —
Id.	266	Persico Carmelo, ecc., come sopra	4.000 —
Id.	267	Persico Gaetano, ecc., come sopra	3.000 —
Id. Serie 62	150	Persico Gaetano, ecc., come sopra	1.000 —
Id. Serie 63	155	Come sopra	600 —
Id.	156	Persico Angelo, ecc., come sopra	4.500 —
B. T. N. 4% (1951) Serie A-10	1	Sirchia Giuseppina fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Barone Giovanna ved. Sirchia, dom. in Catania	4.000 —
Id.	2	Sirchia Gioacchino, ecc., come sopra	4.000 —
B. T. N. 5% (1951) Serie 44	297	Aresco Rosa di Francesco, moglie legalmente separata dal marito Piccione Giuseppe, dom. a Catania, vincolata	1.000 —
Id. Serie 45	278	Come sopra	12.000 —
B. T. N. 5% (1950) Serie 4	1077	Agnello Serafina fu Vincenzo, moglie di Mancuso Francesco, dom. in Palermo, vincolata	30.000 —
Id. Serie 6	868	Come sopra	70.000 —
Id. Serie 37	413	Aresco Rosa di Francesco, moglie legalmente separata dal marito Piccione Giuseppe, dom. a Catania, vincolata	5.000 —
B. T. N. 5% (1951) Serie 55	168	Denaro Santa fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Caniolo Domenica fu Giuseppe, dom. a Catania	500 —
B. T. N. 4% (1951) Serie A-1	1875	Tabbita Margherita fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Sposito Maria fu Raffaele, ved. Tabbita, dom. a Palermo	500 —
Id.	1876	Tabbita Antonietta e Margherita fu Giuseppe, ecc., come sopra, con usufrutto a Sposito Maria fu Raffaele, ved. Tabbita, dom. a Palermo	6.000 —
Id.	1877	Come sopra	1.000 —
Id.	1878	Come sopra	2.000 —
Id.	1879	Come sopra, senza usufrutto	2.000 —
Id.	1880	Come sopra, senza usufrutto	13.500 —
Id.	1881	Come sopra, senza usufrutto	11.000 —
B. T. N. 5% (1951) Serie 54	222	De Francesco Caterina fu Letterio, moglie di Balsamo Salvatore, dom. in Catania	15.000 —
Id. Serie 55	212	Come sopra	3.000 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Capitale nominale
B. T. N. 5% (1950) Serie 6	866	Barbagallo Giuseppe fu Salvatore, dom. a Ramacca (Catania), vincolata	20.000 —
Id. Serie 24	421	Manno Ninfa fu Giuseppe, moglie di Nicolosi Giuseppe, dom. a Palermo, vincolata	10.000 —
Id. Serie 27	416	Come sopra	5.000 —
Rend. 5% (1935)	195107	Perricone Maria fu Giuseppe, ved. Triolo Tommaso, dom. a Vita (Trapani), ipotecata	Rendita annua 840 —
Id.	200632	Ditta Giacomo Mineo e figli, dom. in Marsala, ipotecata	75 —
Id.	200998	Ditta Salvo Greco Paolo in Trapani, ipotecata	75 —
Id.	200630	Caradonna Giuseppe di Luigi, dom. in Trapani, ipotecata	25 —
Rendita 5%	200631	Salvo Natale fu Paolo, dom. a Trapani, ipotecata	25 —
Id.	200697	Caruso Antonino fu Sebastiano, dom. in Trapani, ipotecata	50 —
P. Red. 3,50% (1934)	491079 (Solo per l'usufrutto)	Bongiovanni Raffaele e Caterina fu Raffaele, minori sotto la patria potestà della madre Russo Lorenza fu Salvatore, dom. a Trapani, con usufrutto a questa ultima	70 —
Id.	91546	Gennaro Antonio di Sebastiano, dom. a Marsala (Trapani).	14 —
Id.	375837	Monaco Roberto di Francesco, dom. a Trapani, ipotecata	17,50
Rendita 5%	199530	Spadaro e Co. Casa di spedizioni Marsala (Trapani), vincolata.	25 —
Id.	204208	Ditta Spedizioni ferrovie dello Stato, in Marsala (Trapani), ipotecata	25 —
Id.	198701	Gerardi Lorenzo di Giuseppe, dom. in Marsala (Trapani), ipotecata	25 —
Id.	198700	Gerardi Nicolò Giovanni fu Lorenzo, dom. in Marsala (Trapani), ipotecata	25 —
Id.	198785	Russo Giuseppe fu Vincenzo, dom. in Trapani, ipotecata	25 —
Id.	203078	Orfanotrofio femminile Rubino, di Marsala (Trapani)	265 —
Id.	203077	Ospizio inabili al lavoro, di Marsala (Trapani)	470 —
Id.	203735	Corleo Luigi di Gaetano, dom. in Salemi (Trapani), vincolata.	850 —
Id.	202589	Pellegrino Giuseppe fu Giacomo, dom. in Marsala (Trapani), ipotecata	175 —
Id.	202517	Piacentino Maria di Alberto, moglie di Zino Mario di Antonino, dom. in contrada Pietratagliata del comune di Trapani, vincolata	150 —
Id.	203775	Borruso Vincenzo di Francesco, dom. a Castellamare del Golfo (Trapani), ipotecata	25 —
Id.	38385	Cassa depositi e prestiti per i depositi cauzionali dei commercianti, costituiti a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, presso l'Intendenza di finanza di Trapani.	118.855 —
Id.	204268	Cassa scolastica regia Scuola professionale « A. Euscaino Campo », di Trapani	5 —
Id.	200840	Di Francesco Concettina di Salvatore, moglie di Petix Giuseppe, dom. a Serra di Falco (Caltanissetta), vincolata	1.250 —
Id.	196258	Ente comunale di assistenza di Alcamo (Trapani), vincolata	60 —
Id.	196259	Come sopra	50 —
Id.	196260	Come sopra	40 —
Id.	196261	Come sopra	25 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Rendita annua
Rendita 5 %	196262	Ente comunale di assistenza di Alcamo (Trapani), vincolata	25 —
Id.	196263	Come sopra	20 —
Id.	196264	Come sopra	15 —
Id.	198177	Ricovero di mendicità « Mangione », di Alcamo (Trapani), amministrato dal locale Ente comunale di assistenza	115 —
Id.	204533	Lo Stimolo o Lostimolo Adelina di Giuseppe, moglie di Maiorana Ferdinando, dom. in S. Cataldo (Caltanissetta), vincolata	55 —
Id.	6534	Come sopra	160 —
P. Red. 3,50% (1934)	523756	Ciffo Vincenzo fu Giacomo, dom. a Caltagirone, ipotecata	280 —

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, qualora entro il termine di un mese previsto dall'art. 11 del decreto sopracitato, non vi siano state opposizioni, notificate a questa Amministrazione a norma del regolamento generale sul Debito pubblico, verranno rilasciati nuovi titoli in sostituzione di quelli distrutti.

Roma, addì 12 aprile 1947

Il direttore generale: CONTI

(1844)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Scuola normale superiore di Pisa.

IL DIRETTORE
DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Visto il regio decreto 21 ottobre 1938, n. 2216;
Visto il regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1214;
Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;
Vista la nota n. 1136 del 5 marzo 1946, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questa Direzione a bandire un concorso per la nomina di tre inservienti in prova presso la Scuola;
Visto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 435;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo della Scuola in data 28 febbraio 1947;
Bandisce il seguente concorso:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Scuola normale superiore di Pisa.

I posti sono così suddivisi: un posto di cameriere, un posto di portiere, un posto di bidello.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 12, dovrà pervenire direttamente alla Direzione della Scuola entro il termine di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito e contenere l'elenco dei singoli documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato il 35° anno alla data del presente decreto.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per gli ex combattenti e ad anni 44 per gli invalidi di guerra, per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestono la qualità di impiegato civile di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato, del personale salariato di ruolo e non di ruolo in servizio da almeno cinque anni presso l'Amministrazione dello Stato anche se con ordinamento autonomo;

2) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia notarile autentica del certificato di licenza elementare;

4) certificato, su carta da bollo da L. 8, di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il ricorrente risieda almeno da un triennio e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci delle precedenti residenze entro il triennio;

5) certificato generale negativo, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6) certificato, su carta da bollo da L. 8, di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del regio decreto medesimo.

La Direzione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

7) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare e della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

8) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) fotografia di data recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione di Stato.

Art. 4.

I candidati devono inoltre allegare alla domanda tutti quei certificati che comprovino il servizio precedentemente svolto, sia alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici, che alle dipendenze di privati, e in particolar modo attestino la loro perizia e abilità nel disimpegno di quelle mansioni che sono peculiari ai posti messi a concorso.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme del bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco, dal prefetto; quella del segretario di procura della Repubblica, dal procuratore della Repubblica; quella del medico provinciale dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto; quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Pisa.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Potranno essere presentati in carta semplice i documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5), 6) nel contesto dei quali sia fatta risultare la povertà del concorrente; mediante citazione del relativo attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 4), 5), 6) coloro che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato su carta da bollo da L. 8 e in data non anteriore a quella del presente decreto, dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel primo comma del precedente art. 2, o che risultino insufficientemente documentate, non saranno prese in considerazione. Così pure non sarà preso in considerazione alcun documento che eventualmente pervenisse oltre il termine stabilito dal primo comma del detto art. 2, ancorchè relativo a requisiti od a titoli posseduti prima della scadenza del termine di cui al comma primo stesso.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto la Direzione potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Non è consentito far riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni salvo il titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

I candidati attualmente alle armi potranno essere ammessi al concorso, anche se entro il termine fissato nel precedente art. 2 abbiano fatto pervenire la sola domanda alla Direzione della Scuola, salvo a corredarla dei relativi documenti entro il termine di trenta giorni successivi.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 7.

E' in facoltà della Direzione della Scuola di sottoporre eventualmente gli aspiranti ad una prova pratica di esame.

Art. 8.

Una Commissione, nominata con decreto del direttore, sceglierà insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei formando le graduatorie di merito dei vincitori.

Sarà titolo di preferenza l'aver prestato lodevole servizio per almeno un anno alle dipendenze della Scuola normale superiore.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 9.

L'accettazione e la rinuncia della nomina da parte dei candidati dovranno risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare venti giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova nella carriera del personale subalterno della Scuola equiparata a quella del personale subalterno dello Stato avente grado da inserviente a usciere capo e conseguiranno la stabilità se riconosciuti idonei dal Consiglio direttivo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto l'assegno mensile previsto dall'ultimo comma dell'art. 44 dello statuto della Scuola, approvato con regio decreto 21 ottobre 1938, n. 2216, e successive modifiche.

Art. 10.

A favore di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, sono riservati altri quattro posti della stessa qualifica e ruolo da conferire con le modalità che saranno a suo tempo stabilite.

Pisa, addì 1° marzo 1947

(2029) *Il direttore*: LUIGI RUSSO

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli e per esami a venti posti di grado 13° del ruolo del personale tecnico speciale di seconda categoria, gruppo C, quadro 2° (allievi radiotelegrafisti ed allievi radioelettricisti) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2252;

Vista la legge 18 aprile 1940, n. 288;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 64498/12106 del 25 maggio 1946;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esami a venti posti di allievo radiotelegrafista od allievo radioelettricista (grado 13°, gruppo C, quadro 2°, del ruolo del personale tecnico speciale di seconda categoria) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti al concorso debbono essere provvisti del diploma di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai sensi della lettera *c*) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli aspiranti, che alla data del presente decreto, abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato l'età di anni 30.

Detto limite è elevato ad anni 35 per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico e ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

I suddetti limiti sono, inoltre, elevati di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Ai sensi del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, e della legge 18 aprile 1940, n. 288, non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti che, alla data del presente decreto:

1) appartengano al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

2) appartengano al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed al personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio;

3) abbiano prestato servizio ininterrotto da non meno di due anni presso le stazioni radio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, indirizzate al Ministero delle poste e telecomunicazioni, Servizio II, Segreteria, Ufficio concorsi e corredate dei documenti relativi, dovranno essere consegnate o spedite ai suddetto Ministero entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita dei concorrenti, del loro preciso domicilio o recapito, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre indicare il programma di esame che intendano sostenere in base agli allegati nn. 1 e 2.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Delle domande che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine di sessanta giorni e di quelle con documentazione incompleta od irregolare non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova pratica ed a quella orale la facoltà di produrre, prima di sostenere le prove stesse, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza.

Gli aspiranti che si trovano alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno presentare le domande documentate alle Direzioni provinciali od ai servizi dai quali dipendono, che, dopo avervi apposto il bollo a data all'atto della presentazione, provvederanno a rimetterle subito al competente ufficio del Ministero, esprimendo, per ciascun concorrente, il proprio parere circa l'ammissibilità al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) titolo di studio originale di cui all'art. 1 del bando o copia autentica debitamente legalizzata ed altri titoli di studio, certificati di esami sostenuti o di servizi prestati presso enti pubblici o privati, che gli interessati ritengano opportuno produrre ai fini del concorso;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato;

d) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato;

f) certificato medico, su carta da bollo da L. 8, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Per i mutilati ed invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) copia, in competente bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare ed, in caso negativo, certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la prescritta legalizzazione.

I candidati che abbiano partecipato ad operazioni di guerra dovranno presentare, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa.

I decorati con medaglia o croce al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guer-

ra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante un'attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dalla iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante uno dei documenti di cui al precedente comma intestato a nome del padre.

I partigiani combattenti ed i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione dovranno comprovare il possesso di tali qualifiche mediante l'esibizione dell'originale o di copia autentica del diploma, rilasciato dalle Commissioni competenti istituite a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Gli orfani dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per lo stesso motivo dovranno esibire l'originale o copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni di cui al precedente comma.

I reduci dalla deportazione, ai quali sono estese le provvidenze a favore dei combattenti e dei patrioti combattenti, dovranno provare la loro qualità mediante un'attestazione, su carta da bollo da L. 8, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;

h) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, per gli aspiranti coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *g*), *h*) e copia, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo, comunque denominato, delle Amministrazioni dello Stato ed al personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione del limite di età, un certificato, su carta da bollo da L. 8, dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, da cui risultino gli estremi del provvedimento di assunzione con l'indicazione del periodo e della natura del servizio prestato.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo.

Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), purchè dai documenti stessi risulti la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Gli altri documenti, comprese le domande di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 5.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 2 del presente bando per gli aspiranti coniugati.

Art. 6.

Gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al concorso saranno approvati con decreto Ministeriale, che verrà pubblicato nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale, la tessera postale di riconoscimento.

Per i concorrenti che siano impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 6°, presidente, e di due funzionari di grado non inferiore all'8°, membri, tutti del personale di prima categoria (gruppo *A*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

Gli esami consteranno di tre prove, una scritta, una pratica ed una orale in base ai programmi annessi al presente decreto (allegati 1 e 2).

Saranno ammessi alle prove pratica ed orale i candidati che avranno riportato non meno di sei decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto lo media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione in relazione alla speciale natura tecnica del concorso; essa disporrà al riguardo complessivamente di dieci punti.

Costituirà titolo preferenziale avere prestato lodevole servizio per almeno un anno presso le stazioni radio ed, inoltre, per i radiotelegrafisti il certificato di radiotelegrafista di bordo di prima o di seconda classe e per i radioelettricisti la specializzazione radiotecnica ed elettrotecnica conseguita presso una scuola media industriale.

La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritta ed orale, del punto riportato nella prova pratica e di quello ottenuto per i titoli presentati.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 9.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando che:

a) un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati idonei mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, ai sensi della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni;

b) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui alla lettera *a*), è riservata ai candidati idonei ex combattenti o partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico ai sensi del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni;

c) in caso che con le categorie indicate alle lettere *a*) e *b*) non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati, ai candidati idonei orfani di caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed ai figli degli invalidi per gli stessi motivi, ai sensi della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova, per un periodo non inferiore ai sei mesi, con la qualifica di alunno e con un assegno mensile, da stabilire, non eccedente il 12° dello stipendio iniziale del grado 13° di gruppo *C*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945.

Ai provenienti da altri ruoli statali civili saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084. ed 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46

I vincitori del concorso, che, appartengano al personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, saranno esonerati dal prestare servizio di prova qualora abbiano esercitato mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti per un periodo non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso, che, senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assumano servizio in prova entro il termine e nella residenza loro assegnata, sa-

ranno considerati dimissionari, senza bisogno di diffida, ed i loro posti verranno assegnati ai candidati idonei che seguono nella graduatoria i vincitori.

Art. 11.

Gli alunni che, alla fine del periodo di prova, ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione saranno nominati allievi radiotelegrafisti od allievi radioelettricisti (grado 13° del ruolo del personale tecnico speciale di seconda categoria, gruppo C, quadro 2°) con le competenze spettanti a tale grado.

Saranno nominati al grado 12° gli alunni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, e successive estensioni.

Gli alunni che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1947

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1947
Registro Ufficio riscontro poste n. 5, foglio n. 769. — MANZELLA

ALLEGATO I.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO PER ALLIEVO RADIOTELEGRAFISTA

Prova scritta.

a) *Elettricità e magnetismo.*

Nozioni generali: elettrizzazione; cariche elettriche e loro mutue azioni; conduttori ed isolanti; potenziale elettrico e campo elettrico; capacità elettrica e condensatori.

Magnetismo: magneti naturali; masse magnetiche e loro mutue azioni; poli magnetici; calamite; campo magnetico terrestre, bussola.

Corrente elettrica: corrente continua, forza elettromotrice; legge di Ohm, resistenza elettrica, suo calcolo, aggruppamenti di resistenze.

Azioni chimiche: elettrolisi, principali tipi di pile elettriche, accumulatori elettrici.

Azioni elettromagnetiche: campo magnetico prodotto da una corrente, solenoide, induzione elettromagnetica, coefficiente di auto induzione e di mutua induzione.

Azioni elettrodinamiche.

Corrente alternata e forza elettromotrice alternata - ampiezza, periodo, fase valore massimo valore istantaneo legge di Ohm per la corrente alternata - circuito con semplice resistenza valore efficace effetto della induttanza e della capacità reattanza impedenza potenza attiva e reattiva.

Strumenti elettrici di misura.

Effetti fisiologici della corrente: norme di protezione e di sicurezza, norme di pronto soccorso in caso di incidenti.

b) *Radiotelegrafia e radiotelefonia.*

Resistenze, induttanze e capacità e loro comportamento alle alte frequenze; le perdite nei dielettrici e nei conduttori imperfetti; circuiti a costanti distribuite.

Circuiti accordati: scarica oscillatoria, accoppiamenti, fenomeni di risonanza, ondametri.

I vari tipi di tubi elettronici trasmittenti e riceventi: principali caratteristiche, curve caratteristiche, resistenza interna, pendenza, coefficiente di amplificazione, potenza dissipata e potenza resa.

Circuiti di amplificazione a periodici e accordati; generatori di oscillazioni persistenti e tubi elettronici.

Radiotelegrafia ad onde persistenti e ad onde modulate; profondità della modulazione; radiotelefonia, sistemi di manipolazione; sistemi di modulazione. Caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche.

Prova orale.

Oltre le materie della prova scritta:

a) Impianti riceventi: vari tipi di circuiti riceventi; amplificazione diretta ad alta frequenza, circuito supereterodina, sistemi di rilevazione, amplificazione in bassa frequenza, rettificazione e registrazione dei segnali.

Sistemi di alimentazione; alimentazione con batterie, norme per la manutenzione delle batterie di accumulatori; raddrizzatori di corrente e relativi filtri di livellamento.

Aerei: aerei omnidirezionali; aerei a telaio, aerei direttivi, sistemi di aerei. Vantaggi degli aerei direttivi.

b) Regolamenti codici e geografia.

Organizzazione del servizio radioelettrico in Italia.

Generalità sul servizio effettuato da un centro radio nazionale e sui mezzi da esso impiegati. Principali norme dei regolamenti internazionali generali e addizionale delle radiocomunicazioni che interessano il servizio di un tal centro. Abbreviazioni di servizio; il codice «Q». Computo delle parole e tassazione dei marconigrammi. Servizi speciali.

Gli Stati del mondo, capitali, centri più importanti. I fusi orari e le ore ufficiali. Principali linee di navigazione internazionali dell'Italia e porti da esse toccati.

Principali collegamenti radiotelegrafici internazionali dell'Italia e stazioni radio che li effettuano.

Prova pratica.

Ricezione a mezzo di ricevitore a cuffia di tipo usato per la radiotelegrafia di un testo costituito da 60 gruppi di codice, (miscuglio di lettere, cifre e segni di punteggiatura), alla velocità di 100 caratteri al minuto, e di un testo costituito da 250 caratteri di lingua italiana, alla velocità di 125 caratteri al minuto.

Ogni gruppo di codice comprenderà 5 caratteri e ciascuna cifra e segno di punteggiatura sarà considerato per due caratteri. La parola del testo in linguaggio chiaro sarà valutata in media per 5 caratteri.

Trasmissione a mezzo di un tasto Morse di un testo di gruppi di codice costituito come quello precedentemente indicato alla velocità non inferiore a 100 caratteri per minuto e di un testo in lingua nazionale, costituito come quello precedentemente indicato. alla velocità non inferiore a 125 caratteri al minuto.

La trasmissione sarà registrata per controllo in un apparato Wheatstone.

Visto, *Il Ministro*: SCELBA

ALLEGATO II.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO PER ALLIEVO RADIOELETTRICISTA

Prova scritta.

a) Elettricità e magnetismo (stesso programma dei radiotelegrafisti).

b) Radiotelegrafia (stesso programma dei radiotelegrafisti).

Prova orale.

Oltre le materie della prova scritta:

a) Impianti trasmittenti: principali elementi di un trasmettitore: i circuiti piloti e la regolazione di frequenza, circuiti di amplificazione, amplificatori di potenza, refrigerazione, sistemi di manipolazione, i modulatori.

Sistemi di alimentazione: alimentazione con macchine elettriche, elettrogeneratori, motori a scoppio a due e quattro tempi, raddrizzatori di corrente dei vari tipi, filtri di livellamento, norme e dispositivi di protezione e di sicurezza, norme per la messa in funzione di un trasmettitore.

Aerei: aerei per le varie onde, sistemi di aerei direttivi, linee e cavi per l'alimentazione degli aerei, sistemi di protezione e norme di sicurezza.

b) Impianti elettrici di energia: Principali tipi di macchine elettriche a corrente alternata ed a corrente continua, norme di manutenzione delle macchine elettriche, linee, quadri e protezioni degli impianti interni, impianti di accumulatori.

Prova pratica.

Messa in servizio e regolazione di un trasmettitore.

La prova comprenderà la verifica dell'impianto elettrico e delle macchine a servizio del trasmettitore, l'avviamento successivo dei vari organi e servizi nell'ordine voluto, le regolazioni a potenza ridotta e a piena potenza, la regolazione della frequenza, la verifica del regolare funzionamento di tutti gli organi e servizi.

Visto, *Il Ministro*: SCELBA

(2004)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.